

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Modifica del 6 luglio 2000

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi allegato al decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1999<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

## **Art. 17 cpv. 1 Salario**

<sup>1</sup> I lavoratori e le lavoratrici ... ricevono un aumento salariale generale ...:

Lavoratori con salario mensile CHF 100. al mese

Lavoratori con salario orario CHF 0.55 all'ora

Salari base: per le classi salariali di seguito elencate valgono i seguenti salari base a cui ha diritto il lavoratore come salario minimo. Restano riservati i casi particolari ai sensi dell'art. 17 cpv. 6 del presente contratto. I salari base per ogni classe salariale ammontano in franchi all'ora/al mese (...):<sup>2</sup>

---

Zona	Classe salariale			
	Q mese/ora	A mese/ora	B mese/ora	C mese/ora
Rossa	4654/25.80	4456/24.70	4162/22.95	3629/20.10
Blu	4578/25.45	4385/24.35	4035/22.35	3563/19.80
Verde	4507/25.10	4314/24.05	3908/21.70	3502/19.55

---

L'assegnazione alle diverse zone salariali viene effettuata in base all'allegato 3.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2000, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 del contratto collettivo di lavoro.

<sup>1</sup> FF 1999 8667 e 8668

<sup>2</sup> I nuovi salari base valgono anche per l'allegato 3.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2000 e ha effetto sino al 30 settembre 2001.

6 luglio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2217